

---

## POLICY OPERAZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI RILEVANTI



## Cronologia delle modifiche apportate

Data	Approvazione	Note
20.03.2017	CdA	Revisione integrale regolamento servizi d'investimento
13.06.2017	CdA	Aggiornamento regolamento
29.06.2017	CdA	Aggiornamento regolamento
18.10.2018	CdA	Aggiornamento regolamento: eliminazione sezioni relative a conflitti di interesse e incentivi, trattate da appositi Regolamenti
28.05.2025	CdA	Aggiornamento del processo di rilevazione in seguito ad implementazioni informatiche. Aggiornamento dei controlli. Revisione delle attività delle unità organizzative coinvolte
4.09.2025	CdA	Aggiornamento procedurale relativo all'identificazione e all'aggiornamento del registro dei soggetti rilevanti e alla registrazione delle operazioni effettuate su rapporti detenuti presso la Banca da parte della procedura informatica.

---

**Indice**

---

<b>1. PREMESSA</b>	<b>5</b>
<b>2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>6</b>
2.1. DISCIPLINA COMUNITARIA	6
2.2. DISPOSIZIONI DI LEGGE	6
2.3. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	6
2.4. ORIENTAMENTI DI VIGILANZA	6
2.5. LINEE GUIDA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	6
<b>3. POLITICA SULLE OPERAZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI RILEVANTI</b>	<b>7</b>
3.1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI	7
3.2. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE PERSONALE	8
3.3. DISPOSIZIONI IN TEMA DI OPERAZIONI PERSONALI E OBBLIGHI PREVISTI IN CAPO AI SOGGETTI RILEVANTI	9
3.4. OPERAZIONI PERSONALI VIETATE	9
3.5. RESTRIZIONI ALL'OPERATIVITÀ DEI SOGGETTI RILEVANTI	10
3.6. OPERAZIONI SEMPRE AMMESSE	11
3.7. OPERAZIONI SOGGETTE A VERIFICA	12
3.7.1 Operazioni svolte per il tramite della Banca	12
3.7.2 Operazioni svolte per il tramite di intermediari diversi	12
3.8. ACCETTAZIONE DELLE REGOLE DI CONDOTTA	12
3.9. ACQUISIZIONE DATI SU RAPPORTI PERSONALI, PROFESSIONALI E PARTECIPAZIONI	12
3.10. CONTROLLI DI LINEA	13
3.11. VERIFICHE A CURA DELLA COMPLIANCE	13
3.12. SISTEMA SANZIONATORIO	13
<b>4. RISORSE COINVOLTE</b>	<b>15</b>
4.1. UNITÀ ORGANIZZATIVE E RELATIVE RESPONSABILITÀ	15
4.1.1 Consiglio di Amministrazione	15
4.1.2 Direttore Generale	15
4.1.3 Ufficio Affari Generali	15
4.1.4 Ufficio Back Office Finanza	15
4.1.5 Direzione Finanza	16
4.1.6 Ufficio Organizzazione	16

4.1.7	Funzione di Compliance	16
<b>4.2.</b>	<b>RISORSE INFORMATICHE UTILIZZATE</b>	<b>16</b>
<b>5.</b>	<b>ALLEGATI</b>	<b>17</b>

## 1. PREMESSA

La policy di gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti disciplina il processo di rilevazione e monitoraggio di quanto previsto dal Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob emanato in data 29/10/2007, successivamente modificato a seguito dell'emanazione della Direttiva MiFID II ed in particolare dal Regolamento Delegato (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio delle imprese di investimento.

L'art. 29, del Regolamento delegato (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016, il quale prescrive alle imprese di investimento di istituire, applicare e mantenere disposizioni interne adeguate per impedire l'esecuzione di determinate operazioni su strumenti finanziari ai Soggetti rilevanti che partecipano ad attività che potrebbero dare origine a conflitti di interesse o che, nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'impresa, hanno accesso a informazioni privilegiate o ad altre informazioni riservate riguardanti clienti od operazioni con o per clienti.

La Banca fissa altresì gli obblighi di riservatezza e di confidenzialità che gravano più in generale su tutto il personale nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori.

## **2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **2.1. DISCIPLINA COMUNITARIA**

- Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 (“Direttiva MiFID”);
- Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 e Regolamento 600/2014 del 15 maggio 2014 (“Direttiva MiFID II” e “Regolamento MiFIR”);
- Regolamenti delegati e di esecuzione (cd. atti normativi di livello 2) del Regolamento (UE) n. 596/2014.
- Regolamento delegato (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016

### **2.2. DISPOSIZIONI DI LEGGE**

- Decreto Legislativo n. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza”);

### **2.3. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI**

- Regolamento della Banca d'Italia e della Consob del 29.10.2007 ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis del Testo Unico della Finanza (c.d. Regolamento congiunto);
- Regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 30.10.2007 (c.d. Regolamento intermediari) modificato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e ss.mm.ii.

### **2.4. ORIENTAMENTI DI VIGILANZA**

- Comunicazione Consob n. DIN/11021354 del 23.03.2011, a seguito di quesiti posti da Assosim in tema di operazioni personali;
- Comunicazione Consob n. 0061330 del 1.7.2016 sulle modalità di comunicazione, a decorrere dal 3 luglio 2016, delle informazioni richieste del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dai relativi atti normativi di livello 2.

### **2.5. LINEE GUIDA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

- Documento ABI-Assosim contenente approfondimenti in tema di operazioni personali, validato da Consob in data 30 maggio 2013.

### 3. POLITICA SULLE OPERAZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI RILEVANTI

#### 3.1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI

La presente Policy ottempera a quanto disposto dalla normativa di riferimento, enunciata nel precedente paragrafo, che prescrive agli intermediari l'adozione di determinate procedure in tema di operazioni personali dei soggetti rilevanti.

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, le disposizioni di legge e di vigilanza prescrivono che gli intermediari debbano comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, contenendo i rischi di abusi e di violazioni per propri interessi personali, a danno dei clienti e del mercato.

La Banca individua, in base al proprio assetto organizzativo, i soggetti rilevanti<sup>1</sup> che, in ragione del ruolo, delle attività svolte e del livello gerarchico ricoperto, sono costantemente più esposti ai rischi di utilizzo di informazioni privilegiate o confidenziali<sup>2</sup>, o a rischi di conflitti di interesse.

Sono considerati tali:

- a) i componenti gli Organi aziendali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale);
- b) i membri dell'Organismo di Vigilanza 231;
- c) i componenti la Direzione Generale;
- d) i Dirigenti;
- e) i Responsabili e gli addetti della Direzione Area Finanza;
- f) i componenti del Comitato Finanza e Liquidità;
- g) i Tutor del Credito;

---

<sup>1</sup> Il Regolamento congiunto, all'art 2, fornisce, ai fini dell'individuazione dei soggetti rilevanti, le seguenti definizioni:

**r) "soggetto rilevante":** il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- i. i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
- ii. dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- iii. persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

<sup>2</sup> Ai fini della presente Policy sono considerate informazioni:

- privilegiate: quando l'informazione ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.
- confidenziali: tutte quelle che possono influenzare l'andamento dei mercati e degli strumenti finanziari (price sensitive) o che comportano una violazione delle norme sulla riservatezza e sul trattamento di dati personali dei clienti.

h) i Titolari di Filiale, i Vice Titolari di Filiale ed i Gestori Private.

Non sono stati al momento individuati soggetti rilevanti nel novero dei soci della Banca, stante la previsione statutaria che non consente la detenzione di quote di partecipazione azionaria rilevanti.

I soggetti rilevanti sono censiti in apposito registro informatico tenuto a cura dell'Ufficio Affari Generali, a seguito della compilazione della scheda di cui all'Allegato 1.

L'Ufficio Affari Generali provvede anche al periodico aggiornamento del registro e alla revisione dell'elenco dei soggetti rilevanti della Banca, anche a fronte di aggiornamenti alla struttura organizzativa interna, formalizzati nel Regolamento interno delle Funzioni aziendali.

I soggetti rilevanti, oltre alla compilazione della scheda di cui all'Allegato 1, comunicano anche eventuali rapporti di tipo professionale o partecipazioni detenute relativamente ai soggetti di seguito indicati:

- emittenti di strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri;
- emittenti di strumenti finanziari offerti in collocamento dalla Banca;
- società ai quali la Banca trasmette gli ordini della clientela secondo quanto previsto nella propria Politica di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini;
- emittenti di strumenti finanziari offerti in collocamento dalla Banca dai quali ha ricevuto/riceve regali, ospitalità, sconti, salvo piccoli donativi di cortesia o regalie d'uso quali quelli utilizzati in occasione di ricorrenze e festività.

### **3.2. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE PERSONALE**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento 565/2017 un'operazione personale è una negoziazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale;
- b) l'operazione è eseguita per conto di una delle persone seguenti:
  - a. il soggetto rilevante;
  - b. una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami<sup>3</sup>;
  - c. una persona nei confronti della quale il soggetto rilevante ha un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l'esecuzione.

---

<sup>3</sup> Si precisa che la normativa identifica la persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela una delle seguenti persone: a) il coniuge del soggetto rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale; b) i figli o i figliastri a carico del soggetto rilevante; c) ogni altro parente del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale considerata;

### **3.3. DISPOSIZIONI IN TEMA DI OPERAZIONI PERSONALI E OBBLIGHI PREVISTI IN CAPO AI SOGGETTI RILEVANTI**

La normativa prevede l'obbligo per gli intermediari di adottare procedure adeguate al fine di impedire ai soggetti rilevanti, coinvolti in attività che possono dare origine a situazioni di conflitti di interesse, ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti, di:

- I. effettuare operazioni personali che:
  - rientrano tra le fattispecie di operazioni sanzionabili per abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
  - implicano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o le loro operazioni;
  - confliggono con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi della Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione riguardanti la "Disciplina degli intermediari".
- II. consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori della propria attività lavorativa, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, potrebbero rientrare nelle casistiche enunciate al sopraccitato punto I., oppure configurare un uso scorretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione;
- III. comunicare ad altri, al di fuori della propria attività lavorativa, informazioni o pareri che potrebbero indurre chi li riceve ad effettuare operazioni su strumenti finanziari analoghe a quelle evidenziate al sopraccitato punto II.

Le operazioni personali, così come definite dal disposto normativa e tenuto conto delle attività e/o servizi di investimento prestati dalla Banca, si distinguono in:

- operazioni vietate;
- operazioni sempre ammesse;
- operazioni soggette a verifica.

Nei paragrafi seguenti si illustrano le tipologie di operazioni che in base alle proprie caratteristiche intrinseche possono essere considerate vietate o ammesse ai fini della presente policy.

### **3.4. OPERAZIONI PERSONALI VIETATE**

La Banca vieta ai soggetti rilevanti di compiere le seguenti operazioni:

- a) operazioni personali che integrano le fattispecie di operazioni di "Abuso di informazioni privilegiate" e di "Manipolazione di mercato", di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capi II e III, del TUF;
- b) operazioni personali che implicano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni;
- c) operazioni personali che siano suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi della disciplina sugli intermediari di cui alla Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione;

d) consiglio o sollecitazione nei confronti di qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione delle lettere a); b); c) del presente comma, o dell'articolo 28, comma 2, lett. a) e b), del Regolamento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB, o dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;

e) comunicazione ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, di informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà, o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:

- effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione delle lettere a); b); c) del presente comma, o dell'articolo 28, comma 2, lett. a) e b), del Reg. CONSOB, o dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;
- consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

Tutti i lavoratori dipendenti, siano essi o meno soggetti rilevanti, non possono effettuare operazioni personali in violazione alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale del Credito (art. 38 comma 7 lettera c)<sup>4</sup>. I soggetti rilevanti diversi dai dipendenti possono invece porre in essere operazioni su strumenti finanziari derivati solo ove trattati e quotati su mercati regolamentati.

### **3.5. RESTRIZIONI ALL'OPERATIVITÀ DEI SOGGETTI RILEVANTI**

Al fine di mitigare il rischio di commissione di illeciti o violazioni delle norme di comportamento da parte dei soggetti rilevanti, sono disposte le seguenti restrizioni alla loro operatività:

- gli ordini relativi ad operazioni personali di soggetti rilevanti devono essere trasmessi sempre ad un altro soggetto interno abilitato a detta attività, che non sia soggetto collegato, stante il divieto di poter inserire detti ordini direttamente in proprio nel sistema;
- il soggetto rilevante non può effettuare operazioni su strumenti finanziari in mancanza di adeguata copertura;
- il soggetto rilevante, se dipendente della Banca, non può utilizzare canali di trading on line durante l'orario di lavoro;
- il soggetto rilevante non può effettuare alcuna operazione in contropartita diretta con la clientela.

Nelle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il prezzo della compravendita è lo stesso che viene applicato nel medesimo giorno alle operazioni effettuate con la clientela ordinaria.

---

<sup>4</sup> In linea generale, non possono porre in essere operazioni su strumenti finanziari derivati intendendosi come tali i contratti e le combinazioni di contratti elencati all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del D.lgs. n. 58/98, nonché eventuali nuove categorie indicate dagli organi di vigilanza, ad eccezione delle operazioni in strumenti derivati finalizzate alla copertura del rischio di tasso su mutui residenziali

### 3.6. OPERAZIONI SEMPRE AMMESSE

Rientrano tra le operazioni sempre ammesse le seguenti:

- le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita<sup>5</sup>;
- le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro UE che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato<sup>6</sup>;
- operazioni di sottoscrizione effettuate sul mercato primario aventi ad oggetto titoli di debito emessi o garantiti da Stati o da enti sovranazionali, per i quali la fase di collocamento risulti regolata da meccanismi idonei ad escludere il rischio di abusi di mercato o di conflitti di interessi<sup>7</sup>;
- le operazioni di pronti contro termine in quanto si tratta di operazioni predeterminate dall'intermediario che, anche in relazione al sottostante (normalmente titoli di stato) può ragionevolmente escludersi siano compiute dal soggetto rilevante (che si limita ad aderire ad una offerta predisposta dall'intermediario e valida per tutti i clienti) abusando di informazioni privilegiate/confidenziali o agendo in conflitto di interessi con i clienti<sup>8</sup>;
- le operazioni aventi ad oggetto uno o più strumenti finanziari di un determinato emittente che, nel corso di un trimestre solare, non superino la soglia di 20.000 Euro; al di sotto di detta soglia si può ragionevolmente escludere che le operazioni siano compiute abusando di informazioni privilegiate/confidenziali o agendo in conflitto di interessi con i clienti<sup>9</sup>;

Inoltre la procedura informatica estende il perimetro considerandole come operazioni "esenti" anche le seguenti tipologie:

- Ordini su prodotti Ibips
- Ordini su strumenti di emittenti governativi (titoli di Stato nazionali e Sovranazionali) effettuate anche sul mercato secondario
- Ordini su ETF/ Investment Certificates collegati a indici
- Vincoli e svincoli garanzia
- Esercizio diritti
- Giri polizza e trasferimenti da/a altri Istituti
- Operazioni riferite a rapporti della proprietà

---

<sup>5</sup> Regolamento congiunto – art 18, comma 3, lettera a)

<sup>6</sup> Regolamento congiunto – art 18, comma 3, lettera b)

<sup>7</sup> Comunicazione Consob n. DIN/11021354 del 23-3-2011; Documento ABI\_Assosim validato da Consob il 30.5.13

<sup>8</sup> Documento ABI\_Assosim validato da Consob il 30.5.13

<sup>9</sup> Documento ABI\_Assosim validato da Consob il 30.5.13

in quanto, anche in relazione al sottostante, si può ragionevolmente escludere che siano compiute dal soggetto rilevante abusando di informazioni privilegiate/confidenziali o agendo in conflitto di interessi con i clienti.

### **3.7. OPERAZIONI SOGGETTE A VERIFICA**

#### **3.7.1 Operazioni svolte per il tramite della Banca**

Le operazioni personali effettuate presso la Banca che non rientrano nel novero di quelle sempre ammesse o “esenti”, tramite una procedura informatica, sono in automatico riportate in un apposito registro MIFID. Tali operazioni sono poi oggetto di controllo di 1° livello a cura del Back Office Finanza con l’eventuale supporto della Direzione Finanza.

#### **3.7.2 Operazioni svolte per il tramite di intermediari diversi**

I soggetti rilevanti che effettuano, per il tramite di intermediari diversi dalla Banca, operazioni personali differenti da quelle ammesse, di cui sopra, devono comunicare tempestivamente alla Banca stessa l’elenco degli ordini trasmessi e delle operazioni eseguite, inviando il Modulo di cui all’Allegato 2 all’Ufficio Affari Generali e alla Funzione Compliance. È infatti responsabilità del singolo soggetto rilevante effettuare la comunicazione alla Banca dell’operatività svolta presso terzi intermediari.

L’Ufficio Affari Generali procede poi alla trasmissione al Back Office Finanza dell’elenco delle operazioni svolte per il tramite di intermediari diversi, affinché riporti tale operatività nel registro MIFID. Tali operazioni sono oggetto di controllo di 1° livello a cura del Back Office Finanza con l’eventuale supporto della Direzione Finanza, al pari di quelle effettuate presso la Banca.

### **3.8. ACCETTAZIONE DELLE REGOLE DI CONDOTTA**

I soggetti rilevanti comunicano espressamente all’Ufficio Affari Generali, attraverso il Modulo di cui all’Allegato 1, quanto segue:

- aver ricevuto copia della presente policy sulla gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti;
- accettarne integralmente il contenuto, consapevoli che ogni trasgressione è sanzionabile nelle modalità di seguito indicate;
- essere consapevoli della riservatezza del documento che non potrà, per nessun motivo, essere diffuso all’esterno della Banca;
- impegno ad attenersi alle disposizioni contenute nel documento anche per le operazioni personali effettuate presso altri intermediari;
- impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione in relazione a quanto precede.

### **3.9. ACQUISIZIONE DATI SU RAPPORTI PERSONALI, PROFESSIONALI E PARTECIPAZIONI**

I soggetti rilevanti comunicano preventivamente all’Ufficio Affari Generali, attraverso il Modulo di cui all’Allegato 1, i rapporti di parentela e gli stretti legami, nel caso in cui abbiano - con

riferimento alle operazioni su strumenti finanziari effettuate nell'ambito di rapporti intestati a detti soggetti un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato delle stesse.

I soggetti rilevanti comunicano preventivamente, altresì, ogni tipo di rapporto (es. professionale), o partecipazioni detenute relativamente ai soggetti di seguito indicati:

- emittenti di strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri;
- emittenti di strumenti finanziari offerti in collocamento dalla Banca;
- intermediari ai quali la Banca trasmetta gli ordini della clientela secondo quanto previsto nella propria Politica di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini.

### **3.10. CONTROLLI DI LINEA**

La procedura informatica verifica automaticamente le seguenti operazioni:

- 1) con controvalore complessivo inferiore a 20.000 euro, anche considerando altre operazioni nell'anno solare con pari soggetto di riferimento ed emittente. Al fine di tale conteggio sono considerate tutte le operazioni, a prescindere dallo stato della verifica e dal periodo di estrazione;
- 2) già valutate in ambito market abuse, dunque aventi "Divieto C1" (Market abuse), "Divieto C2" (Insider trading) o "Divieto C3" (Front running), a prescindere dal controvalore.

L'Ufficio Back Office Finanza svolge semestralmente i controlli di 1° livello avvalendosi delle estrazioni effettuate dal sistema informativo della Banca, con eventuali integrazioni manuali per operazioni personali effettuate da soggetti rilevanti presso altri intermediari.

L'attività di controllo è volta a:

- appurare a campione che le operazioni verificate automaticamente dalla procedura rientrino all'interno delle fattispecie legate al controvalore complessivo inferiore a 20.000 euro e/o che siano state valutate in ambito market abuse;
- analizzare le operazioni "*Da verificare*", procedendo poi, in assenza di anomalie, alla chiusura in procedura delle operazioni non verificate automaticamente.

L'Ufficio segnala prontamente al Responsabile della Funzione Compliance ed al Direttore Generale, nonché alla Direzione Finanza, eventuali anomalie riscontrate.

### **3.11. VERIFICHE A CURA DELLA COMPLIANCE**

La Funzione di Compliance verifica la conformità dei processi di individuazione dei soggetti rilevanti e loro censimento. Verifica inoltre, come secondo livello, che le attività siano svolte correttamente dal primo livello svolgendo autonome verifiche sulle operazioni oggetto della presente Policy, anche su base campionaria.

### **3.12. SISTEMA SANZIONATORIO**

Nel caso in cui, a seguito dei controlli di linea, di secondo e terzo livello, vengano individuate violazioni alle presenti regole di condotta, viene prodotta - da ciascun soggetto responsabile di attività di controllo, secondo i riporti gerarchico/funzionali ad esso relativi - tempestiva e documentata informativa in merito alle violazioni accertate.

I destinatari di dette informative sono di norma:

- il Direttore Generale, in presenza di violazioni poste in essere da dipendenti o altri collaboratori della Banca, in vista dell'emanazione dei provvedimenti disciplinari applicabili in relazione alla gravità o recidività della mancanza o del grado di colpa<sup>10</sup>;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale, nel caso in cui i soggetti rilevanti siano esponenti aziendali o membri dell'Organismo di Vigilanza 231, per le iniziative di competenza.

---

<sup>10</sup> Art. 44 del Contratto Collettivo Nazionale del Credito

## 4. RISORSE COINVOLTE

### 4.1. UNITÀ ORGANIZZATIVE E RELATIVE RESPONSABILITÀ

#### 4.1.1 Consiglio di Amministrazione

- approva la presente policy ed ogni successivo aggiornamento della stessa;
- adotta i provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in tema di “operazioni personali dei soggetti rilevanti” da parte di esponenti aziendali o membri dell’Organismo di Vigilanza 231.

#### 4.1.2 Direttore Generale

- sospende l’operatività potenzialmente a rischio, anche su richiesta del Direttore Area Finanza e dalle Funzioni che svolgono controlli di primo e secondo livello, nei casi in cui si ravvisino ragioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare danni alla clientela;
- adotta i provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in tema di “operazioni personali dei soggetti rilevanti” da parte di dipendenti o altri collaboratori della Banca.

#### 4.1.3 Ufficio Affari Generali

- individua, in base alle tipologie di figure professionali rientranti nel perimetro dei soggetti rilevanti, i singoli destinatari oggetto di adempimenti previsti dal presente regolamento;
- richiede, a ciascun soggetto rilevante, l’accettazione delle regole di condotta e di autodisciplina nonché l’indicazione dei rapporti personali, professionali e di partecipazione rilevanti ai fini del monitoraggio delle operazioni personali poste in essere dai medesimi;
- gestisce il registro dei soggetti rilevanti e ne cura l’aggiornamento;
- acquisisce le comunicazioni in merito alle operazioni in titoli poste in essere dai soggetti rilevanti presso altri intermediari e le trasmette all’Ufficio Back Office Finanza;
- supporta il Direttore Generale nella programmazione e nello svolgimento di iniziative di formazione in merito ai contenuti del presente regolamento (Reparto Soci e Risorse Umane).

#### 4.1.4 Ufficio Back Office Finanza

- riporta nel Registro tenuto dalla procedura informatica le operazioni in titoli effettuate dai soggetti rilevanti presso altri intermediari e comunicate dall’Ufficio Affari Generali;
- svolge semestralmente i controlli di 1° livello avvalendosi delle estrazioni effettuate dal sistema informativo della Banca con eventuali integrazioni manuali per operazioni personali effettuate da soggetti rilevanti presso altri intermediari;
- analizza le operazioni rilevate dalla procedura informatica come “*Da verificare*” e procede alla loro chiusura a sistema;

- segnala prontamente al Responsabile della Funzione Compliance ed al Direttore Generale, nonché alla Direzione Finanza, eventuali anomalie riscontrate nell'ambito dei controlli di I livello.

#### **4.1.5 Direzione Finanza**

- coadiuva i controlli di I° livello effettuati a cura del Back Office Finanza.

#### **4.1.6 Ufficio Organizzazione**

- definisce e disciplina, nell'ambito della regolamentazione interna della Banca, le regole organizzative finalizzate alla mitigazione dei rischi di cui al presente regolamento.

#### **4.1.7 Funzione di Compliance**

- propone al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento della presente policy, ove necessario;
- verifica periodicamente la conformità dei processi di individuazione dei soggetti rilevanti, il loro censimento e l'estrazione delle operazioni personali ad essi riconducibili;
- effettua i controlli di II livello sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti, avvalendosi anche delle risultanze dei controlli di I livello e delle estrazioni effettuate dal sistema informativo della Banca.

## **4.2. RISORSE INFORMATICHE UTILIZZATE**

La Banca, anche per quanto disciplinato dalla presente Policy, si avvale delle risorse informatiche disponibili nel sistema fornito dall'outsourcer.

## **5. ALLEGATI**

1. Modulo di segnalazione soggetti rilevanti
2. Modulo di segnalazione delle operazioni personali compiute dal soggetto rilevante

**Politica sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti della Banca**

All'Ufficio Affari Generali

CC: Funzione di Compliance

**MODULO DI SEGNALAZIONE SOGGETTI RILEVANTI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
In qualità di \_\_\_\_\_ della Banca Popolare di Lajatico S. c. p. A.  
(indicare l'incarico ricoperto nella Banca)

considerata la qualifica di Soggetto Rilevante della Banca  
fornisce le seguenti informazioni:

1. Coniuge (non legalmente separato) o convivente *more uxorio*

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>	<b>Residenza</b>	<b>Codice Fiscale</b>

2. Figlio/i o figliastri a carico del Soggetto Rilevante

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>	<b>Residenza</b>	<b>Codice Fiscale</b>

3. Parenti in linea retta o collaterale (fino al secondo grado) che convivano da almeno un anno con il Soggetto Rilevante

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>	<b>Residenza</b>	<b>Codice Fiscale</b>

4. Società controllate dal Soggetto Rilevante, anche congiuntamente ad uno o più dei soggetti indicati ai punti 1., 2. e 3.

<b>Denominazione sociale</b>	<b>Sede sociale</b>	<b>Partita IVA</b>	<b>Note</b>

5. Altre persone fisiche o giuridiche diverse dalle precedenti, con cui il Soggetto Rilevante o uno stretto familiare ha relazioni tali da avere un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione o detenga una quota non inferiore al 20 % dei diritti di voto.

<b>Nome e Cognome/ Denominazione sociale</b>	<b>Luogo e data di nascita/ Sede sociale</b>	<b>Residenza/ Partita IVA</b>	<b>Codice Fiscale/ Note</b>

Il sottoscritto dichiara, inoltre di:

- aver ricevuto copia del documento "Policy operazioni personali dei soggetti rilevanti";
- accettarne integralmente il contenuto, consapevoli che ogni trasgressione è soggetta a provvedimenti disciplinari, nelle modalità indicate nel documento stesso;
- essere consapevoli della riservatezza del documento che non potrà, per nessun motivo, essere diffuso all'esterno della Banca;

E si impegna a:

- attenersi alle disposizioni contenute nel documento, anche per le operazioni personali effettuate presso altri intermediari;
- comunicare tempestivamente ogni successiva variazione in relazione alle informazioni rese con la presente.

Luogo \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

---

Firma del Soggetto Rilevante

**Politica sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti della Banca**

**MODULO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI COMPIUTE DAL SOGGETTO RILEVANTE  
DELLA BANCA POPOLARE DI LAJATICO  
DA UTILIZZARE QUANDO L'OPERAZIONE È STATA EFFETTUATA PRESSO ALTRI INTERMEDIARI**

Mittente:

\_\_\_\_\_ (nome e cognome del Soggetto Rilevante)

Destinatario: Responsabile Ufficio Affari Generali e, in copia conoscenza, al Responsabile della Funzione di Compliance della Banca Popolare di Lajatico

Intermediario	Riferimento ordine (numero/codice presso altro intermediario)	Data ordine	Strumento finanziario: ISIN	Strumento finanziario: Descrizione	Motivazione inserimento*	Quantità	Prezzo	Divisa	Casuale	CAG	Note

\*Motivazione inserimento:

A1 operazione su rapporto intestato/cointestato al soggetto rilevante;

A2 operazione su rapporto intestato/cointestato a soggetto collegato al soggetto rilevante;

A4 operazione con soggetto rilevante esecutore dell'ordine

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione del:

- Regolamento in materia di gestione delle informazioni privilegiate
- Regolamento per la prevenzione e la gestione degli abusi di mercato
- Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

e conferma che, in relazione ai sopra indicati strumenti finanziari e/o relativi emittenti, non è in possesso di alcuna informazione privilegiata.

Il sottoscritto dichiara che la/le operazione/i sul/i sopra indicato/i strumento/i finanziario/i è/sono stata/e disposta/e:

in proprio;

per conto del/i seguente/i soggetto/i:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

da:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Firma del Soggetto Rilevante